

LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO AI TEMPI DELLA CRISI.

DI RITA MARCHE¹

Ai sensi dell'art. 9 L. 1/12/1970 n. 898 il sopravvenire di “*giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio*” può giustificare “*la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6*”.

Pertanto, anche l'assegno divorzile erogato periodicamente (e non quello una tantum) può essere modificato o anche soppresso.

Ciò deriva dal fatto che talune delle statuizioni rese in sede di divorzio (specificamente quelle relative all'affidamento dei figli e alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere al coniuge e ai figli) hanno ad oggetto vicende mutevoli destinate ad evolversi nel tempo e, per questo, sono contenute in provvedimenti la cui validità è *rebus sic stantibus*:

“*tali provvedimenti, infatti, devono ritenersi pronunciati allo stato degli atti, attese la funzione di bilanciamento e riequilibrio degli interessi contrapposti degli ex coniugi, con conseguente possibilità di loro revisione (in aumento o in diminuzione), sino addirittura alla radicale elisione dell'assegno), in qualsiasi tempo, per effetto del mutamento delle condizioni economiche delle parti, e senza che il coniuge resistente possa efficacemente opporre, alla controparte, l'eventuale exceptio iudicati*” Cass. Sez. I, 29 agosto 1988 n. 8654).

Tuttavia,

“... *la richiesta di revisione non può mirare a una riforma della sentenza di divorzio, quasi fosse un appello ammesso oltre ogni termine, ma è volta a porre un rimedio a uno squilibrio creatosi dopo la suddetta pronuncia nelle rispettive situazioni economiche delle parti (A. Roma, 31 ottobre 2003)*”. (Giovanna Spirito, *Formulario della separazione e del divorzio*, 2012, p. 527).”

I giustificati motivi richiamati dal legislatore possono consentire, pertanto, una revisione di statuizioni che, nella maggior parte dei casi, attengono a obblighi di natura economica e che si giustificano non tanto sulla base del mero mutamento delle condizioni economiche dei coniugi ma soprattutto in considerazione della **entità** di tale modificazione. Questo è quanto è stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità:

¹ Articolo già pubblicato in data 21.02.2013 sul sito “Persona e Danno”, rivista giuridica on line a cura del Prof. Paolo Cendon, al seguente link:

http://www.personaedanno.it/index.php?option=com_content&view=article&id=41817&catid=121.

“L'articolo 9 della legge sul divorzio subordina la modifica degli obblighi di mantenimento previsti dagli articoli 5 e 6 della stessa legge alla sopravvenienza di giustificati motivi. Tale allocuzione sta a indicare che non è sufficiente il mutamento delle condizioni economiche patrimoniali del coniuge debole per giustificare una diversa quantificazione del quantum dell'assegno, ma è necessario che il mutamento sia di entità tale da modificare sostanzialmente le condizioni valutate dal giudice all'atto della pronuncia di divorzio.” (Cass. Sezione I, sentenza 16 dicembre 2004 n. 23359).

I “giustificati motivi” consentono non solo una revisione e un’elisione di un assegno già riconosciuto in sede di divorzio ma anche l’attribuzione di assegni prima non riconosciuti o addirittura nemmeno richiesti dal coniuge debole:

“Dopo la pronuncia del giudice del divorzio, nel caso di mancata attribuzione di un assegno, sia perché la domanda è stata respinta sia perché non è stata neppure proposta, la fissazione per la prima volta di un assegno potrà avvenire, non ai sensi dell'articolo 5 della legge 898/1970, ma ai sensi del successivo articolo 9, e pertanto solo se sopravvengono giustificati motivi, con l'avvertenza che tale sopravvenienza potrà riguardare soltanto l'indisponibilità di mezzi adeguati o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive ovvero le condizioni e il reddito dei coniugi. Tale principio deve essere applicato anche nel caso in cui il coniuge divorziato che chiede per la prima volta la determinazione dell'assegno sia rimasto contumace nel giudizio di divorzio. La contumacia, infatti, non determina una diversa portata della pronuncia di divorzio e, in particolare, non consente al giudice, adito ai sensi dell'articolo 9 citato, di riconoscere al coniuge che è rimasto contumace una posizione diversa da quella del coniuge che, essendosi costituito, non ha chiesto l'attribuzione di un assegno divorzile.” Cass. Sezione I, sentenza 25 agosto 2005 n. 17320.

I **fatti nuovi** che costituiscono giustificato motivo di revisione, elisione o attribuzione dell’assegno sono stati catalogati dalla giurisprudenza che ha dotato di contenuti e perimetri l’area del modificabile in relazione alle statuizioni di matrice economica (interessanti spunti di analisi e approfondimento sul punto in *Modifica delle condizioni di separazione e divorzio*, a cura di Carmelo Padalino, p. 159 ss.).

Così, il mutare delle condizioni economiche in senso peggiorativo può discendere da vicende personali e lavorative del coniuge (licenziamento, dimissioni, pensionamento, contrazione dei guadagni, fallimenti dell’impresa, cessazione dell’attività professionale, insorgenza di patologie).

Il mutamento in senso migliorativo può, invece, derivare ad esempio da incrementi nei guadagni, da crescite professionali, dalla percezione del TFR. Anche se, in relazione al cambiamento *in melius* deve precisarsi che

“La solidarietà postmatrimoniale non comporta però la partecipazione alle sopravvenute fortune del coniuge obbligato, che non siano sviluppo prevedibile dell’attività svolta durante il matrimonio (ad es. eredità), a prescindere dal peggioramento delle condizioni del beneficiario dell’assegno (C. 08/19064, DFa 09, 537; C. 07/12687, NGCC 07, I, 1394; C. 08/20352, cit), (...)” (Francesco Gazzoni, *Manuale di Diritto Privato*, XIV Edizione, 2009, p. 405-406).

Più recentemente, nella considerazione dei giustificati motivi che legittimano la modifica degli assegni previsti dagli artt. 5 e 6 della L. 898/70 un ruolo significativo dovrebbe riconoscersi anche all’attuale situazione di crisi socio-economica.

All’inizio dell’anno giudiziario Livia Pomodoro, Presidente del Tribunale di Milano, dichiarava *“Si sono ridotti notevolmente i divorzi con cause giudiziarie. Il che significa che adesso, finché non passa la crisi, si sospendono e si evitano le contese, che comportano anche spese di avvocati. E sono aumentati del 6% i casi di chi vuole modificare condizioni di separazione o di divorzio”*(<http://larancia.org/con-la-crisi-la-famiglia-italiana-rimane-unita-ma-non-per-amore/>); dato numerico riportato anche in <http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2013-01-20/istanze-fallimento-raddoppiate-135655.shtml?uuid=AbX1CEMH>.

Ebbene, l’incidenza delle contingenze storiche ed economiche nella quotidianità delle persone si riverbera inevitabilmente anche sulle statuizioni in tema di modifica di condizioni di divorzio. Non solo sotto il profilo dell’incremento della domanda di tutela giudiziaria in tal senso.

Infatti, il generale ripensamento degli stili di vita imposto dalla crisi sistemica che ormai da qualche anno sta interessando anche l’Italia diventa un altro fattore da prendere in considerazione nell’adozione di decisioni di matrice economica in ambito familiare.

Peraltro, seppure tale fattore non assurge al rango di *“fatto nuovo sopravvenuto”* che costituisce giustificato motivo di revisione ex art. 9 legge 898/70, rappresenta indubbiamente un metro di valutazione che consente una analisi di insieme di un peggioramento delle condizioni economiche. I licenziamenti, la contrazione dei guadagni, la riduzione degli emolumenti pur a parità di mansioni svolte, i contratti di solidarietà sono fenomeni la cui recrudescenza determinata dalla crisi impone la fissazione di nuovi equilibri familiari. Anche perché sono fenomeni di natura non meramente transitoria ma coinvolgenti un arco temporale le cui ricadute produrranno effetti anche ben oltre il tempo economico della effettiva durata della crisi.

E così, se ai tempi del colera, la pazienza e la pervicacia di Florentino Ariza nell’aspettare l’amore di Fermina Daza consentiva di superare barriere economiche e sociali, ai tempi della crisi la

pazienza e la pervicacia rafforzano la capacità di superare le crisi matrimoniali ma anche la determinazione nel domandare una modifica di assegni di divorzio che devono disancorarsi dal concetto del precedente stile di vita per essere ripensati alla luce delle mutate condizioni socio-economiche dell'intero Paese.

AVV. RITA MARCHE
r.marche@tiscalinet.it